

ATTO N. DD 6776

DEL 07/12/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 384

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Realizzazione nuovo allevamento di suini all’ingrasso”

Comune: Villafranca Piemonte

Proponenti: Società Agricola Paolo Livio s.s. - Ditta Individuale Martinengo Paolo

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 16/09/2022 (prot. CmTO n. 120346 del 16/09/2022) la Società Agricola Paolo Livio s.s. (sede legale in Moretta (CN) – Via Balbis n. 40 e Partita IVA n. 03982170049) e la Ditta Individuale Martinengo Paolo (sede legale in Villafranca Piemonte (TO) – Frazione San Michele n. 23 e Partita IVA n. 10464900017) hanno presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10 della LR 40/98 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto in Comune di Villafranca Piemonte (TO) denominato “Realizzazione nuovo allevamento di suini all’ingrasso” in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’Allegato A2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:

- 17 “*“impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)”*”.

Il progetto è sottoposto a fase di verifica di VIA ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della LR 40/98 e s.m.i. “*Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all’articolo 10, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3*”.

Con nota prot. n. 124786 del 28/09/2022, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Sempre in data 12/09/2022, contestualmente alla presentazione dell’istanza di avvio della fase di verifica, i proponenti hanno presentato per il medesimo progetto ai sensi dell’art. 29 ter del D. lgs. 152/206 e s.m.i. istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai due procedimenti, fase di verifica di VIA e rilascio dell'AIA, sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/11/2022 e convocata con nota prot. n. 132019 del 10/11/2022 dal Nucleo AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

**Dato atto che:**

In Frazione San Michele n. 23 del Comune di Villafranca Piemonte lungo la SP n. 153 (particelle catastali n. 199 e 209 del Foglio 18) la Ditta Individuale Martinengo Paolo (gestore 2) è dedita all'allevamento di suini da ingrasso (30 – 160 Kg).

L'allevamento, in soccida con tecnica del tutto pieno tutto vuoto, dispone di 2 porcilaie (P1 e P2), di due vasche per lo stoccaggio (V1 e V2) ed altre strutture accessorie. La potenzialità massima è pari a 2.169 capi, quella netta pari a 2.065 capi (104 posti infermeria) ma attualmente viene utilizzato per un numero inferiore di capi pari a 1.850.

Sulle particelle catastali adiacenti n. 122, 213 e 215 la Società Agricola Paolo Livio s.s. (gestore 1) ha intenzione di realizzare una nuova porcilaia, sempre per l'allevamento di suini da ingrasso (30 – 160 Kg) in soccida con tecnica del tutto pieno tutto vuoto, con potenzialità massima di 2.400 posti e potenzialità netta pari a 2.260 capi (140 posti infermeria).

In considerazione della possibile connessione funzionale tra i due allevamenti (utilizzo delle vasche per emergenza sanitaria, alcune gestioni in comune, servizi igienici ecc.) essi sono stati considerati come unica installazione.

La consistenza massima dell'installazione a fine ciclo sarà dunque pari a 4.465 capi e quella netta pari a 4.221 (244 posti infermeria). Al fine di compensare la mortalità, il gestore ha richiesto di accasare all'inizio del ciclo 4.644 capi di peso maggiore di 30 kg (circa il 4,0% in più).

**Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

In generale non si rilevano incompatibilità con la pianificazione comunale e con quella sovraordinata.

L'intervento prevede il consumo di nuovi suoli di I classe di capacità d'uso, tutelati sia dalla pianificazione di livello provinciale (PTC2), sia di livello regionale (Piano Paesaggistico Regionale); si prende tuttavia atto che il PRGC vigente già destina le aree oggetto di previsione di intervento a questa tipologia di attività e che l'intervento si colloca in continuità spaziale e funzionale con le attività preesistenti, senza costituire sfrangiamenti del costruito.

Il PRG individua infatti le zone agricole di tipo A-2 quali aree destinate sia "*alle attività agricole di vecchio e nuovo impianto comprese le attività zootecniche*", sia "*agli allevamenti di tipo industriale*", nonché destinatarie (assieme alle zone di tipo A1 e A3) della rilocalizzazione degli allevamenti suinicoli da attuarsi entro 5 anni dall'approvazione del PRG (art.11. Par 5.1). Il PRG, inoltre, individua per gli allevamenti di tipo agricolo intensivo, un rapporto di copertura che non deve essere superiore al 25% dell'area fondiaria in cui

insistono.

Al fine del contenimento del consumo di suoli di I classe di capacità d'uso dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica del rispetto del rapporto di copertura previsto dalle NTA del PRGC.

L'area oggetto dell'intervento non è gravata da vincoli territoriali ed ambientali; dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non vi sono elementi che contrastino il progetto.

## **2. dal punto di vista progettuale ed ambientale**

La documentazione presentata è decisamente più completa rispetto a quanto dovuto per legge ai fini di una procedura di verifica di impatto ambientale (allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006).

Le informazioni fornite, grazie anche al coordinamento con la procedura per il rilascio dell'AIA, hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto ed i potenziali impatti derivanti dallo stesso.

È stato dato atto in generale di una potenziale corretta gestione dell'allevamento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità operativo/gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura e puntualmente verificate nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA in itinere.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta sono state definite le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che individuerà tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Dal punto di vista dell'inquadramento territoriale l'area vasta in cui si inserisce l'intervento è fondamentalmente vocata all'agricoltura e contraddistinta dalla presenza di diversi allevamenti; le aree classificate come residenziali dal PRGC, che potrebbero essere coinvolte in eventuali fenomeni di molestie olfattive, si trovano a distanze di almeno circa 600 m dal baricentro aziendale.

### *Fase di cantiere*

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase trattandosi di fatto di una normale attività cantieristica di tipo edilizio per la realizzazione di un capannone prefabbricato dove verranno adottate le comuni buone pratiche per tutelare l'ambiente nel corso delle attività.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico in fase di cantiere la relazione previsionale acustica prevede la possibilità che venga richiesta autorizzazione in deroga acustica la cui istanza è da presentare al Comune sede dell'opera ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*". Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo si rimanda a tutti gli adempimenti previsti dal

DPR 120/20217 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ” siano le stesse gestite in regime di sottoprodotto ai sensi dell'art. 21 “Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni” od in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 152/2006 “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

#### *Gestione effluenti zootecnici*

I reflui zootecnici verranno interamente conferiti giornalmente alla società cooperativa agricola San Michele Energy che gestisce un impianto di digestione anaerobica da 300 KW posto a circa un Km in direzione nord ovest dall'area oggetto dell'intervento.

Il digestato prodotto è riacquisito da parte dell'allevamento, stoccato nelle vasche V1 e V2 e successivamente riutilizzato in campo dal gestore 1 e 2 in relazione ai terreni a disposizione.

Le dimensioni degli stoccaggi (vasche 1 e 2 utilizzate per lo stoccaggio dei liquami solo in caso di emergenza sanitaria o fermo impianto biogas), nonché i terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento. L'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici.

Appare verificata inoltre anche la rispondenza di quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), ovvero “In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio”, al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo.

#### *Gestione acque meteoriche, reflui e prelievi*

I reflui domestici derivanti dal nuovo bagno saranno trattati in impianto composto da fossa sgrassatrice, fossa Imhoff e successiva fossa chiarificatrice e successivamente smaltiti in strati superficiali del sottosuolo mediante trincea disperdente. L'impianto di trattamento risulta correttamente dimensionato ed anche il franco di falda risulta rispettato.

In merito alla gestione delle acque meteoriche proposta si prende atto che non si configurano nell'allevamento “superfici scolanti” così come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R.29/12/2000 n. 61)”; i proponenti hanno optato per l'immissione e dispersione su suolo delle acque derivanti dalle aree esterne impermeabilizzate e dei pluviali senza nessuna tipologia di raccolta o trattamento.

Tale gestione appare in linea con quanto proposto per altri allevamenti e si ritengono in linea di massima anche condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel “disciplinare” di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche. Tra le vasche di stoccaggio V1 e V2 non è stata proposta la realizzazione di una idonea piazzola per il contenimento di eventuali sversamenti che dovessero verificarsi durante le operazioni di carico dei mezzi per il successivo

spandimento. Tale criticità è stata comunque affrontata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'AIA dove verranno individuate, se ritenute necessarie le dovute prescrizioni.

Si rammenta in ogni caso che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento regionale 1/R, le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

Il prelievo idrico continuerà ad essere effettuato attraverso acquedotto ma non si esclude per il futuro la richiesta di concessione per un pozzo.

#### *Emissioni in atmosfera*

L'istruttoria per il rilascio dell'AIA è stata condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 " L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnicoamministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorogene proposta dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorogene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorogene derivanti dall'esercizio dell'attività.

La progettazione ha dato infatti evidenza dell'applicazione delle BAT ed ha individuato modalità operative/gestionali, che verranno ulteriormente implementate sulla base di quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi, finalizzate a mitigare il più possibile l'impatto odorigeno verso l'esterno per le fasi di stabulazione e gestione degli effluenti (stoccaggio e spandimento), che in impianti di questo genere è comunque intrinseco all'attività stessa. In fase istruttoria particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti gestionali in quanto, dall'esperienza maturata sul territorio, si è verificato che nella maggior parte dei casi la generazione e la propagazione dell'odore in stabilimenti come quello proposto è causata da aspetti di tipo gestionale.

Si evidenzia che per l'allevamento in questione, anche confermato in sede di conferenza dei servizi, non risultano segnalate problematiche in tal senso.

Non è stata ritenuta necessaria la produzione di un modello matematico della dispersione degli odori. Nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fuggitive risulterebbe molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione. L'incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all'incertezza propria del modello matematico utilizzato porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi delle ricadute sul territorio.

In conclusione, sulla base dell'esperienza maturata in Città Metropolitana di Torino su allevamenti simili che adottano in maniera scrupolosa gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti dalle BAT di settore propri di un allevamento moderno di nuova concezione, la cui adozione porta a considerare cautelativa la distanza dalle aree residenziali e da altri recettori, non si evidenziano elementi di criticità determinanti che possano comportare fenomeni di emissioni odorogene non compatibili con il territorio.

Nel sistema di gestione ambientale (BAT1 punto 11) qualora dovessero verificarsi comprovati problemi di

tipo odorigeno, come da specifica prescrizione che verrà inserita nel provvedimento di AIA, sarà comunque prevista:

- l'applicazione ed il rispetto del piano di gestione degli odori di cui alla alla BAT12 “*predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale un piano di gestione degli odori*”;
- la disponibilità alla partecipazione al Tavolo di confronto individuato all'Allegato 1 della già citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554.

Nell'ambito del Citato Tavolo di confronto, qualora attivato in caso di comprovate problematiche di tipo odorigeno, dovrà essere valutata la possibilità di realizzare una barriera verde, tenendo conto della situazione anemologica dell'area, con la messa a dimora di esemplari arbustivi/arborei esclusivamente autoctoni di dimensioni adeguate in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile così come indicato nella BAT 13 c) “*collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita - per esempio vegetazione*”.

I proponenti valutino comunque in ogni caso, anche al fine di migliorare la percezione del paesaggio nonché di riequilibrare la perdita di servizi ecosistemici generata dalla sottrazione di suoli agronomici di prima classe, la possibilità di realizzare tale barriera indipendentemente dall'insorgenza di problematiche di tipo odorigeno.

#### *Rumore*

È stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” dalla quale non emergono criticità. Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa.

Per la fase di cantiere, come già argomentato, è prevista invece la possibilità di richiesta di autorizzazione in deroga al Comune competente.

#### *Viabilità*

In tema di viabilità si rammenta la nota prot. n. 131794 del 11/10/2022 della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, già trasmessa ai proponenti, inerente precisazioni in merito al rilascio della concessione ai sensi del codice della strada per la realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale.

#### **Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta:

- si reputa che l'azienda rappresenti un tipo di allevamento di concezione moderna nel quale si adatteranno, ai fini della corretta gestione dello stesso, le BAT di settore per prevenire e ridurre i potenziali impatti, ponendo particolare attenzione per quanto riguarda all'impatto potenzialmente più percepibile sul territorio, tipico per questo genere di stabilimenti, che è quello odorigeno;
- in generale non si reputa che il progetto possa determinare significativi effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto alla situazione in essere sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

**Ritenuto pertanto** di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ed adempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi svolta in data 22/11/2022;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di escludere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto in Comune di Villafranca Piemonte (TO) presentato in data 16/09/2022 dalla Società Agricola Paolo Livio s.s. (sede legale in Moretta (CN) – Via Balbis n. 40 e Partita IVA n. 03982170049) e dalla Ditta Individuale Martinengo Paolo (sede legale in Villafranca Piemonte (TO) – Frazione San Michele n. 23 e Partita IVA n. 10464900017) denominato *“Realizzazione nuovo allevamento di suini all’ingrasso”* – dalla fase di Valutazione (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

### Condizioni per la realizzazione dell'intervento

1) Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 16/09/2022 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori secondo le previsioni di progetto con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente ulteriormente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

### **Adempimenti**

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la data di avvio e conclusione dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto secondo le previsioni di progetto.

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza”. In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall’art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. “Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 07/12/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
VIGILANZA AMBIENTALE)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano